

# Trasporto aereo. Covid-19 e diritti dei passeggeri

## No compensazione pecuniaria, sì rimborso biglietto, o volo alternativo quando sarà possibile - ALLEGATO



**Covid-19 e diritti dei passeggeri – viene meno la compensazione pecuniaria resta fermo il diritto al rimborso del biglietto o ad un volo alternativo, quando sarà possibile.**

La Commissione europea ha tempestivamente pubblicato degli orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti Ue sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa al Covid-19, che riguardano sia il trasporto aereo (Regolamento (Ce) n. 261/2004), il trasporto ferroviario (Regolamento (Ce) n. 1371/2007), il trasporto autobus (Regolamento (Ue) n. 181/2011) e

il trasporto marittimo (Regolamento (Ue) n. 1177/2010).

A fronte del dilagare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle diverse misure adottate dai singoli Stati (in Italia si ricorda l'art. 28 del DL 2 marzo 2020, n. 9, oggetto già di un articolo su **AVIONEWS** (vedi [notizia](#)) e il DM n. 112/2020), la Commissione ha precisato che tali misure non incidono sulle norme comunitarie sui diritti dei passeggeri e, per esigenze di certezza, ha ritenuto opportuno fornire dei chiarimenti sia sui diritti dei passeggeri che sugli obblighi dei vettori.

La pandemia da Covid-19 viene considerata come un evento senza precedenti e straordinario, con tutta una serie di implicazioni non inquadrabili a priori e con l'introduzione del **principio generale che laddove le autorità pubbliche adottino misure volte a contenere la pandemia di Covid-19** (come nel caso dell'Italia ed ormai di tutti gli Stati membri) **tali misure**, per loro natura ed origine, **non possono essere qualificate come inerenti al normale esercizio dell'attività dei vettori e sfuggono al loro effettivo controllo.**

Per quanto attiene lo settore specifico del trasporto aereo, che in poche settimane ha patito una drastica riduzione dei voli nell'Unione europea (pari a circa l'80 per cento) e la chiusura di diversi spazi aerei ed aeroporti, la pandemia da Covid-19 **rientra nelle "circostanze eccezionali"** di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento n. 261/2004, **che fanno venir meno il diritto alla compensazione pecuniaria** in tutti i casi in cui, come precisato negli Orientamenti interpretativi:

- le autorità pubbliche abbiano vietato completamente determinati voli oppure vietino la circolazione delle persone in modo tale da escludere de facto l'effettuazione del volo in questione;
- la cancellazione del volo avvenga in circostanze nelle quali la circolazione delle persone non sia completamente vietata, ma limitata alle persone che beneficiano di deroghe (ad esempio i cittadini o i residenti del paese interessato);
- la cancellazione di un volo sia compiutamente motivata da esigenze di tutela della salute dell'equipaggio;
- ed anche quando, a fronte del rischio che il volo possa rimanere vuoto, il vettore cancella il volo in tempo utile (anche senza avere la certezza circa il diritto dei diversi passeggeri di viaggiare o no), in modo che possano essere prese tutte le opportune misure organizzative, anche in termini di assistenza ai passeggeri, alla quale il vettore resta tenuto.

La Commissione precisa, altresì, che per le circostanze derivanti dalla pandemia da Covid-19, l'eventuale sistemazione su un volo alternativo, in alternativa al rimborso del volo, e le informazioni su tale possibilità potranno avvenire anche a distanza di notevole tempo.

Nella sostanza viene meno, in Italia, la possibilità di chiedere il diritto alla compensazione pecuniaria in aggiunta al rimborso del biglietto ovvero all'imbarco su un volo alternativo.

Le interpretazioni fornite dalla Commissione **appaiono perfettamente in linea** con la misura specifica adottata dal Governo italiano **con l'articolo 28 del DL 2 marzo 2020 n. 9**, qualificata di applicazione necessaria, che al terzo comma dispone il diritto dei passeggeri al "rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione".

Si richiama quanto già osservato nell'articolo del 3 marzo 2020 ([AVIONEWS](#)) e si precisa che, attualmente, **le disposizioni di rimborso previste dall'art. 28 in esame possono essere fatte validamente valere da tutti i cittadini italiani**, interessati dal divieto di allontanamento dalle aree dove risiedono e/o domiciliario, nei confronti di tutti i vettori comunitari. Ed infatti, ai sensi dell'art. 1 del Dpcm 9 marzo 2020, cd "Io Resto a Casa", sono state estese all'intero territorio nazionale le misure urgenti di cui all'art. 1 del DL n. 6/2020 che prevedono il divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area interessata (oggi l'intera nazione). Lo stesso Dpcm 8 marzo 2020, nell'introdurre ulteriori disposizioni attuative al DL n. 6/2020, dispone che sia evitato "ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori .....(oggi l'intero territorio italiano), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute".

In conclusione, tanto le misure introdotte del Governo italiano (art. 28 DL n. 9/20) quanto le interpretazioni fornite dalla Commissione europea appaiono perfettamente in linea con la vigente normativa comunitaria sui diritti dei passeggeri stante l'intervenuto evento di forza maggiore o quanto meno "eccezionale" rappresentato dalla pandemia da Covid-19, certamente al di fuori del controllo dei vettori; il tutto nell'ambito di un

corretto quanto equo bilanciamento dei contrapposti diritti e doveri dei passeggeri e dei vettori, anche al fine di contribuire alla riduzione dei costi che il sistema del trasporto aereo dovrà affrontare.

**Enrico Mormino**

Allegata a questa **AVIONEWS** la versione integrale del documento sugli orientamenti (12 pagine).

## Allegati



Comunicazione Commissione europea: orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti Ue sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa al Covid-19

red - 1228706

Roma, Italia, 23/03/2020 17:44

© AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency Srl

## Simili



COMPAGNIE **Via al confronto sulla newco Alitalia**

**Usb: nessuno dovrà essere escluso**

Nella mattinata di oggi si è svolto in audio e videoconferenza il primo incontro convocato dal ministro Patuanelli, alla presenza dei ministri De Micheli e Catalfo, sul tema Alitalia e della newco pubblica... [continua](#)

COMPAGNIE **Nuova Alitalia, Governo forza i tempi, ma i sindacati...**

**Cgil chiede tutela occupazione e sviluppo**

Incontro oggi al ministero dello Sviluppo Economico sul futuro di Alitalia a cui AVIONEWS aveva già dedicato un servizio a margine del decreto Salva Italia dei giorni scorsi. Come indicato da AVIONEWS, il... [continua](#)



INDUSTRIA **Fino al 29 marzo prosegue l'iniziativa dei metalmeccanici**

**Fim Fiom e Uilm già venerdì 20 hanno prolungato la copertura dello sciopero fino al 29 marzo**

In queste settimane i metalmeccanici hanno affrontato con senso di responsabilità la situazione straordinaria determinata dall'emergenza coronavirus. I metalmeccanici hanno garantito la tenuta complessiva e... [continua](#)